

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280) (D'iniziativa del senatore Zaccari):

PRESIDENTE	Pag. 23, 24, 25
ADAMOLI	24
ALESSANDRINI	25
PERRI	25
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	24
ZANNINI	24

Discussione e approvazione:

« Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati » (489) (D'iniziativa del deputato De Ponti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	25, 26
ADAMOLI	26
BERTONE	26
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	26
TRABUCCHI	26
ZANNINI, relatore	25

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Bernardinetti, Bertone, Brugger, Cavezzali, De Vito, Dosi, Forma, Mammucari, Merloni, Minnocci, Moranino, Naldini, Perri, Piva, Rossi, Trabucchi, Verzotto, Zannier e Zannini.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Schietroma.

MINNOCCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo

1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli ».

Comunico alla Commissione che, secondo quanto riferitomi dall'onorevole sottosegretario Schietroma, la Commissione centrale dei mercati, della quale attendiamo un parere sul provvedimento in esame, si riunirà il 28 marzo prossimo. Si appalesa, dunque, l'opportunità di un ulteriore rinvio della discussione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il rinvio, motivato esclusivamente da ragioni tecniche, si rende opportuno giacchè la Commissione centrale, dato l'elevato numero dei suoi componenti, potrà riunirsi su urgente segnalazione di questa Commissione non prima del 28 marzo prossimo. Dopo quella data provvederò io stesso a comunicare il parere che la stessa emetterà ovvero un parere degli uffici tecnici del mio Dicastero.

ADAMOLI. Ritengo opportuno chiarire ancora una volta il nostro pensiero ad evitare poi l'insorgere di possibili equivoci. Da parte nostra — sia ben chiaro — non si chiede il parere della Commissione centrale come non si chiede il parere di alcun altro ente; ciò che vogliamo sapere è se si trova allo studio un nuovo schema di legge per la revisione della normativa stabilita dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, nel quale inserire il provvedimento all'ordine del giorno; se ciò non dovesse essere, noi diciamo fin d'ora che ci opponiamo decisamente al disegno di legge del quale — se sarà mantenuto nell'attuale forma — chiederemo il passaggio in Aula. Tutto ciò mi è parso opportuno affermare per motivi di chiarezza politica.

ZANNINI. Anche a voler prescindere dalla forma della precisazione fatta dal senatore Adamoli che, ponendo un *aut aut*, va forse oltre le sue reali intenzioni, mi domando perchè si dovrebbe impedire a priori l'esame di un disegno di legge. Che si chieda al rappresentante del Governo di espri-

mere il suo parere sui singoli provvedimenti è giusto e rispondente alla norma, ma che si debba subordinare al suo preventivo parere anche l'inizio della discussione è assolutamente fuori della prassi.

PRESENTE. Essendo il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno in sede deliberante, non abbiamo l'obbligo di attendere alcun parere. Ricordo però l'impegno che assumemmo nella scorsa riunione di richiedere il parere della Commissione centrale dei mercati che riguarderà non il provvedimento in sé e per sé, ma il quadro generale della nuova legislazione sui prodotti floricoli.

Non appena il Governo ci farà conoscere tale parere, la nostra Commissione potrà vedere se da esso emergano gli elementi che soddisfino le valutazioni del collega Adamoli, mancando i quali si potrà anche decidere — se così vorrà la maggioranza — di procedere nell'esame del disegno di legge. Mi pare, dunque, che non sussista alcun nuovo elemento rispetto alla decisione adottata nella seduta della scorsa settimana.

ZANNINI. A me sembra che costituisca una novità l'esplicita dichiarazione del senatore Adamoli il quale ha affermato fin d'ora che, se il parere del Governo non lo soddisferà, il suo Gruppo chiederà la remissione in Aula del provvedimento.

PRESENTE. Questa è una valutazione politica del senatore Adamoli.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non mi sembra che il Governo meriti appunti di alcun genere giacchè ogni decisione di rinvio o richiesta di pareri è sempre emanazione della volontà del Parlamento. Anche quando il rinvio o un parere sono formalmente richiesti da parte del Governo, essi non vengono disposti per volontà di questo ma perchè la Commissione li fa propri.

Nella scorsa seduta il Governo prospettò l'opportunità di richiedere il parere della

Commissione centrale dei mercati e la vostra Commissione, cioè il Parlamento, espresse una volontà in tal senso.

Fino ad oggi, per vari motivi tecnici, non abbiamo ancora potuto convocare la sopraddetta Commissione ma essa sarà in grado di riunirsi il 28 marzo prossimo. Subito dopo tale data, con tale parere o anche senza di esso, faremo le nostre dichiarazioni di merito e la vostra Commissione potrà adottare le decisioni che riterrà più opportune.

P E R R I . Sarebbe opportuno sapere con precisione se la Commissione centrale si esprimerà sul problema generale della modifica alla legge n. 125 o soltanto su quello floricolo; in quest'ultimo caso, infatti, è del tutto inutile attendere il suo parere giacché il gruppo comunista, tramite il senatore Adamoli, ha già fatto sapere che chiederà la remissione in Aula del disegno di legge. Il rinvio della discussione, dunque, si tradurrebbe nella pura e semplice perdita di un mese di tempo.

A L E S S A N D R I N I . A mio giudizio, il discorso sulla questione dovrebbe ritenersi esaurito con la dichiarazione del Governo che chiede un ulteriore rinvio della discussione, tanto più che inviando in Aula il provvedimento si perderebbe ugualmente molto tempo non potendosi sapere quando il disegno di legge potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Sarebbe saggio, pertanto, concedere il rinvio e rimettere ogni decisione di merito a quando il Governo farà conoscere il parere della Commissione centrale dei mercati.

P R E S I D E N T E . È questo, in sostanza, il discorso che ho già fatto anch'io.

Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Ponti:
« Impiego di contenitori fissi e mobili

non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati » (489)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ponti: « Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 1ª Commissione ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole al disegno di legge.

Z A N N I N I , relatore. Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio scorso. Esso modifica il decreto 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, con il quale si stabiliva che i liquidi i cui vapori possono dar luogo a scoppio fossero contenuti esclusivamente in serbatoi metallici. Il metallo, infatti, a quell'epoca dava le maggiori garanzie di sicurezza. Oggi, però, la situazione è diversa: la scienza e la tecnica hanno trovato altri materiali — quale le resine sintetiche o il calcestruzzo armato opportunamente rivestiti o rinforzati ove occorra — che posseggono uguali ed anche maggiori caratteristiche di resistenza meccanica, indifferenza al calore od inerzia chimica ai metalli. Si deve aggiungere che l'impiego di materiali diversi dai metalli può consentire la facile costruzione di serbatoi di forma diversa da quella cilindrica, la quale per ragioni tecniche viene tuttora considerata dai competenti organi di vigilanza come la migliore per i serbatoi in ferro.

Il problema è stato già affrontato e risolto in alcuni Paesi come la Gran Bretagna,

la Svezia e la Svizzera, mentre in altri esso è allo studio dei competenti organi.

In attesa che l'intera materia delegata dall'articolo 23 del regio decreto-legge n. 1741 venga aggiornata — come afferma il proponente —, il relatore si onora di esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame ed invita gli onorevoli commissari ad essere con lui concordi. Si permette di suggerire, come è già stato fatto dalla XII Commissione della Camera dei deputati, che anche la 9ª Commissione del Senato richiami l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità che la legislazione in materia tecnica connessa con la sicurezza civile e l'incolumità dei cittadini sia definita per linee generali e disciplinata da norme tecniche da emanarsi dalle autorità amministrative, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

BERTONE. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ADAMOLI. Invitiamo, però, il Governo a provvedere con tempestività ad un riesame ed aggiornamento delle norme tecniche, come auspicato dallo stesso relatore.

TRABUCCHI. Mi domando se è opportuno che sia stata completamente esclusa la presenza di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici tra i competenti ad approvare la forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori che debbono offrire particolari garanzie di resistenza.

Quello che esprimo, ad ogni modo, è un semplice dubbio per il quale mi rimetto al giudizio dell'onorevole Presidente che in materia ha più competenza di me.

PRESIDENTE. La domanda del senatore Trabucchi è indubbiamente pertinente. In connessione ad essa, posso dire anzitutto che è stata ritenuta prevalente la competenza del settore industriale in riferimento alle resistenze tecniche che devono presentare i vari materiali impiegati. Pertanto non riterrei necessaria una modifica al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come rappresentante del Governo dichiaro di essere favorevole al provvedimento, anche in considerazione del fatto che il suo testo è stato da me rielaborato in modo completo in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto si riferisce poi alla competenza, debbo dire che in questo caso io riterrei più consona quella del Ministero dell'interno che non quella del Ministero dei lavori pubblici, richiamata dal senatore Trabucchi, in quanto il primo già dispone di una apposita Direzione generale per la sicurezza civile, di cui fanno parte tecnici qualificati. Questa esigenza, comunque, per quanto riguarda il presente disegno di legge, è fatta salva dal momento che nell'articolo 2 si stabilisce che l'elenco dei materiali con cui possono essere fabbricati i contenitori di cui trattasi deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentiti quello dell'industria e dei trasporti ed inoltre che la forma e le caratteristiche di tali contenitori sono soggette all'approvazione dello stesso Dicastero dell'interno, sentiti anche in questo caso quelli dell'industria e dei trasporti.

Faccio peraltro rilevare agli onorevoli senatori — come del resto è stato già sottolineato dal relatore — che è stato rivolto un invito al Parlamento ed al Governo a disciplinare in modo completo e definitivo tutta la legislazione in materia tecnica connessa con la sicurezza civile, per cui ritengo che in quella sede potranno più opportunamente essere stabilite le competenze dei vari Ministeri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiam-

mabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purchè gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

(È approvato).

Art. 2.

I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

(È approvato).

Art. 3.

I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, numero 367, che sono incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.